

Un tizio entra in un caffè e chiede un bicchiere d'acqua naturale. Il barista gliela versa da una bottiglia riportante una etichetta di una notissima marca. Al primo sorso il cliente si accorge che qualcosa non va e si sente male. Aveva appena bevuto detersivo tossico per lavastoviglie. Si apre il processo per commercio di sostanze alimentari contraffatte. La sentenza: assoluzione del barista perché non ha somministrato una sostanza alimentare contraffatta ma direttamente una sostanza tossica non destinata all'alimentazione. Come dire: se ti cade una goccia di detersivo nell'acqua minerale, allora ne rispondi penalmente. Ma se servi liquido per lavastoviglie puro, allora la fai franca.

Non è una barzelletta, è una delle tante "chicche" giudiziarie (questa appena raccontata addirittura della Cassazione) riportate nel blog del procuratore generale delle Marche Gaetano Dragotto. Che è stato per questo convocato dal Csm, deferito alla Corte di Cassazione e al ministro della Giustizia Alfano. E costretto a oscurare la pagina Internet.

### **occhi che parlano**

Ma Dragotto ha uno spiccato e sagace senso del sarcasmo. Come quando riporta le parole di un giudice definito "immaginifico" il quale precisa, in una sentenza, che la narrazione dei fatti ha trovato riscontro «nelle oculari deposizioni testimoniali» di Caio. Commento del magistrato blogger: «Quando si dice occhi parlanti».

Ma ve ne è anche per la cultura giuridica terzomondista. Protagonista della vicenda un senegalese scovato a vendere le solite borse contraffatte. La sentenza del giudice (senza commento): «Si concedono le attenuanti generiche perché l'imputato è africano e l'Africa è povera».

Dalla contraffazione all'autocertificazione (falsa). La motivazione del togato: «Tenuto conto delle modalità del fatto... si stima equa una condanna all'imputato alla pena di un anno di reclusione». Il dispositivo finale con conseguente condanna: «Per questi motivi visti gli articoli (ecc...) lo condanna alla pena di mesi tre di reclusione». Quando si dice la coerenza... . E se al primo imputato la "solida" coerenza tra la motivazione e il dispositivo ha portato fortuna, al secondo imputato lo scambio dell'ordine degli addendi va peggio. Un giudice calcola in motivazione la pena ridotta per la scelta del rito abbreviato da parte dell'imputato: la determina in tre mesi e preannuncia lo sconto di un terzo di pena. Dispositivo finale: si condanna l'imputato a tre mesi di reclusione. Lo sconto è rimasto nel bancone togato. Il commento del dott. Dragotto: «Il calcolo della pena era talmente complicato che il giudice ha avuto bisogno di ricorrere a quella norma che, per i processi più complessi, permette al giudice di depositare la motivazione in novanta giorni».

Spazio agli esibizionisti. Tizio si sbottona i pantaloni e mostra il proprio pene a una bambina di 4 anni seduta in macchina. Rinviato a giudizio, l'esibizionista si difende dicendo che soffre di una patologia alla prostata e aveva bisogno impellente di fare pipì. Il giudice lo assolve con questa motivazione: «L'uomo, pur trovandosi in una delle più trafficate vie della città, a causa di una patologia alla prostata documentata da una cartella clinica non sarebbe riuscito a trattenersi dalla necessità di urinare». Le domande di Dragotto (che ha titolato la scabrosa storiella giudiziaria "La prostata salvifica"): perché il giudice non ha verificato il motivo per cui Tizio non ha urinato? E perché si è rivolto verso il finestrino dell'auto e non verso il muro?

### **amore e legge**

Ma c'è posto anche per le storie d'amore (e truffe) nel blog del magistrato marchigiano. Una ragazza, follemente innamorata del suo fidanzato, gli concede un prestito sostanzioso lasciandosi anche convincere dalla notizia (falsa) che l'uomo stava per assumere un importante incarico lavorativo. Al dibattimento, la giovane innamorata ammette di aver scoperto che il fidanzato felice era felicemente fidanzato anche con un'altra. Il giudice lo assolve con queste parole: «È forte nel giudicante la consapevolezza che l'unico raggio ipotizzabile in questo caso sia stato quello inesorabile e antico architettato da Cupido. Tale raggio non ha rilevanza per il reato in esame. Si impone allora l'assoluzione per insussistenza del fatto». Così è deciso.